

Per evitare esuberi, in bilico chi ha 40 anni di lavoro

AZIENDA SCUOLA

L'orientamento del governo

Il richiamo all'articolo 72, commi 7 e 11 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 e alla circolare n. 10 del 20 ottobre 2008, firmata dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, contenuto in premessa nel decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (indicato erroneamente come dpr 16 agosto 1994, n. 297, n.d.r.), richiamati nel comma 1 dell'articolo 1 del predetto decreto consente, seppure parzialmente, di definire l'ambito e le modalità di applicazione del trattenimento in servizio di tutto il personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici.

Trattenimento in servizio quale diritto non limitabile...

A domanda hanno titolo e diritto a permanere in servizio, oltre il 65° anno di età, due categorie di personale. Alla prima categoria appartengono i dirigenti scolastici, i docenti e il personale Ata che erano in servizio, con contratto a tempo indeterminato, alla data del 1° ottobre 1974 e che, al compimento del 65° anno di età, possono fare valere una anzianità contributiva compresa tra i 35 e i 39 anni. Essi hanno diritto, ai sensi del comma 2 del citato articolo 509, a permanere in servizio per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre il 70° anno di età, per conseguire il massimo della contribuzione utile a pensione (40 anni). Alla seconda categoria appartengono quanti non erano in servizio alla data del 1° ottobre 1974 e che al compimento del 65° anno di età non hanno ancora maturato l'anzianità contributiva minima (20 anni) per l'accesso al trattamento pensionistico. Essi hanno diritto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 509, a permanere in servizio, comunque non oltre il 70° anno di età, per conseguire il minimo dell'anzianità contributiva.

....e a discrezione dell'amministrazione

I commi 7 e 11 dell'articolo 72 della legge 133/2008, richiamati in premessa al decreto ministeriale n. 2, introducono limitazioni al diritto a permanere in servizio per un massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, già previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 e dal comma 5 dell'articolo 509 citato e riconoscono all'amministrazione scolastica la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, previo un preavviso di sei mesi, al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Le modalità di attuazione delle predette disposizioni non sono ancora state definite. Con successiva direttiva (la cui emanazione è prevista nei prossimi giorni n.d.r.), si legge infatti nell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 2, verranno disciplinate le modalità di attuazione dell'articolo 72, commi 7 e 11 della legge n. 133/2008, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2009. Sui contenuti della direttiva circolano solo alcune indiscrezioni.

Le tendenze della Gelmini

Per quanto riguarda l'istanza di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età e per un periodo massimo di un biennio, la scelta del ministero dell'istruzione sarebbe quella di consentirne l'accoglimento esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva massima.

Per quanto riguarda, invece, la facoltà attribuita all'amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro per compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, come previsto dal comma 11, la risoluzione del rapporto di lavoro scatterebbe prioritariamente al fine di evitare situazioni di esubero.